

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4737	1° aprile 1998	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Decreto legislativo di applicazione del Decreto federale in favore delle zone di rilancio economico

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporvi il disegno di Decreto legislativo di applicazione del Decreto federale in favore delle zone di rilancio economico inteso a modificare quello precedente del 2 ottobre 1996, a seguito dell'entrata in vigore della Legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997.

I. INTRODUZIONE

L'entrata in vigore il 1° gennaio 1998 della Legge per l'innovazione economica (L-inn) del 25 giugno 1997 ha portato all'abrogazione della Legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato industriale (L-prom) del 27 maggio 1986 nonché della Legge per l'istituzione della Società di fideiussione per lo sviluppo dell'economia ticinese del 22 maggio 1985. Quest'ultima è stata inserita, con alcune modifiche rispetto al vecchio testo di Legge¹, nella nuova L-inn.

Le modifiche del quadro legislativo subentrate dal 1° gennaio 1998 impongono un adeguamento del Decreto legislativo di applicazione del Decreto federale in favore delle zone di rilancio economico, in quanto nel menzionato Decreto legislativo si faceva riferimento, in alcuni articoli, alle due Leggi abrogate dall'entrata in vigore della L-inn.

II. LE MODIFICHE PROPOSTE

Le modifiche proposte al testo del Decreto legislativo di applicazione del Decreto federale in favore delle zone di rilancio economico sono degli adeguamenti formali imposti dall'abrogazione dei due testi di Legge e portano sui seguenti articoli del Decreto legislativo:

- art. 2 cpv 2, in cui si fa riferimento alla Legge istitutiva della Società di fideiussione, integralmente ripresa dalla L-inn;
- art. 4 in cui si menziona un riferimento alle disposizioni previste dalla L-inn e non più dalla L-prom;
- art. 5 cpv 2 in cui si fa riferimento alla nuova Commissione consultiva per l'innovazione economica.

¹ Vedi messaggio del Consiglio di Stato no. 4625/5 del 21 marzo 1997

III. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

I cambiamenti proposti non portano alcuna modifica alle linee direttive 1995-1999.

Il Decreto legislativo di applicazione del Decreto federale in favore delle zone di rilancio economico non determina conseguenze né sull'effettivo del personale, né a livello di enti locali.

IV. CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni esposte nel presente messaggio, vi invitiamo a voler accettare l'annesso Decreto legislativo di applicazione del Decreto federale in favore delle zone di rilancio economico, uguale per quanto attiene al contenuto al Decreto precedente, ma aggiornato nei suoi riferimenti legislativi, che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2001.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra alta stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

di applicazione del decreto federale in favore delle zone di rilancio economico

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 1° aprile 1998 no. 4737 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

Scopo

Il Cantone partecipa agli aiuti di sua spettanza contemplati nel Decreto federale sugli aiuti finanziari completivi in favore delle regioni economicamente minacciate, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2

**Fideiussioni
(DF art. 4)**

¹La garanzia fornita alla Confederazione per le fideiussioni da essa rilasciate può essere al massimo di 2 mio. di franchi per singolo progetto.

²Le eventuali perdite sono a carico del Cantone, riservati i disposti dell'art. 18 cpv. 2 della Legge per l'innovazione economica.

Articolo 3

**Contributi ai costi di
interesse
(DF art. 5)**

Il contributo cantonale ai costi di interesse non può superare la prestazione accordata dalla Confederazione.

Articolo 4

**Agevolazioni fiscali
(DF art. 6)**

Valgono le disposizioni contenute nella Legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997.

Articolo 5

Competenze

¹Il Consiglio di Stato è competente per decidere gli aiuti previsti dal presente decreto legislativo.

²Esso si avvale della Commissione consultiva istituita in base all'art. 24 della Legge per l'innovazione economica.

Articolo 6

Abrogazione

È abrogato il decreto legislativo del 2 ottobre 1996.

Articolo 7

Entrata in vigore e periodo di applicazione

¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, ed entra immediatamente in vigore.

²Esso rimane in vigore fino al 31.12.2001.